

ACCORDO PARASOCIALE SMARTKO SRL

ARTICOLO 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito l' "**Accordo**").

ARTICOLO 2

Oggetto e scopo dell'accordo

- 2.1 I Soci intendono garantire unitarietà nelle decisioni ed uniformare gli indirizzi strategici della Società per consentire il suo sviluppo con il contributo del *know-how* operativo e relazionale che ciascun Partecipante ha consolidato negli anni.

ARTICOLO 3

vincoli nella circolazione delle quote sociali

- 3.1 Fermi i limiti statutari alla circolazione delle quote sociali (diritto di gradimento e di prelazione) i Soci, in considerazione dell'importanza strategica che i Partecipanti attribuiscono alla Società, si sono determinati ad assumere come obbligo reciproco per la durata di tre (3) anni dalla data di costituzione della Società il divieto alla vendita, allo scambio, al conferimento, alla permuta ed alla donazione, o altro atto che abbia quale effetto sostanziale il trasferimento, diretto o indiretto (di seguito il "**Trasferimento**") a terze parti ("**Terze Parti**" o "**Terzo**") delle proprie quote della Società, e/o diritti di sottoscrizione del relativo capitale sociale (che siano già stati attribuiti o che possano in futuro esserlo), o diritti patrimoniali e/o amministrativi sulle azioni, o diritti reali di godimento o di garanzia (quali diritti di uso, di usufrutto, di pegno od altro) sulle suddette quote o qualsiasi altro diritto (contrattuale o meno) inerente le suddette quote (congiuntamente i "**Diritti**").
- 3.2 I Soci si obbligano a condividere unitariamente le sorti della loro partecipazione sociale nella Società; pertanto, si obbligano a condividere unanimemente, salvo quanto disposto dagli artt. 3.3 e 3.4, eventuali opportunità provenienti da terzi operatori.
- 3.3 Qualora uno o più Soci decidano di vendere a terzi estranei alla compagine sociale in unica soluzione, ovvero in più soluzioni riconducibili al/ai medesimo/i titolare/i, la partecipazione sociale che rappresenta complessivamente almeno il 51 per cento del capitale sociale, è attribuito agli altri Soci il diritto di vendere allo stesso terzo acquirente ed alle medesime condizioni stabilite per l'acquisto dell'altra porzione, tutte o parte delle proprie partecipazioni. La proposta di acquisto della quota di minoranza non può considerarsi idonea qualora sia previsto un prezzo di acquisto di tali partecipazioni inferiore al valore delle medesime determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473 Cod. Civ..

I Soci che intendano vendere le loro partecipazioni sono obbligati a procurare un'offerta di acquisto irrevocabile per 45 giorni a favore dei soci di minoranza, per tutte o parte delle loro quote a scelta del/i socio/i di minoranza, alle medesime condizioni previste per l'alienazione delle proprie. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di co-vendita, i soci venditori devono dare comunicazione dell'offerta agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata A.R. entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'offerta.

Il Socio/i di minoranza deve/ono comunicare al/i socio/i venditori ed al terzo offerente l'accettazione della proposta e la percentuale di partecipazione che intendono cedere a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare entro la scadenza dell'offerta stessa.

Scaduto il termine dell'offerta del terzo estraneo, in mancanza dell'accettazione resa con le indicate modalità da parte del socio di minoranza, l'offerta stessa si intenderà decaduta e il socio di maggioranza potrà alienare liberamente la propria partecipazione al terzo.

3.4 Qualora uno o più Soci intendano vendere a terzi estranei alla compagine sociale con un unico atto la partecipazione sociale che rappresenta complessivamente almeno il 51 per cento del capitale sociale, agli stessi alienanti spetta il diritto di vendere, con il medesimo atto, anche le restanti partecipazioni delle quali sono titolari i Soci di minoranza.

Nel caso in cui il/i Socio/i di maggioranza intenda/no avvalersi dell'esercizio di tale diritto di trascinarsi, dovrà/anno comunicare a mezzo raccomandata o altro mezzo che garantisca la prova della ricezione, ai Soci di minoranza le modalità del trasferimento ed il prezzo offerto dal terzo per l'acquisto delle partecipazioni di maggioranza e minoranza alle medesime condizioni.

Le partecipazioni dei soci di minoranza non potranno essere vendute ad un prezzo inferiore al valore delle medesime determinato alla stregua dei criteri previsti per il caso di esercizio del diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473 Cod. Civ..

In caso di contestazione sulla determinazione del valore delle partecipazioni di minoranza, da effettuarsi mediante opposizione notificata dal Socio che subisce la vendita all'alienante entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, il valore delle quote è determinato, entro 45 giorni dall'opposizione, mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale di Napoli, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 Cod. Civ..

ARTICOLO 4

Governance

4.1 Assemblea dei soci

I Soci si obbligano affinché l'assemblea dei soci della Società approvi le delibere con il voto favorevole dell'intero capitale sociale, con riferimento alle seguenti materie:

- a. fusioni, scissioni, conferimenti vendite e acquisti di aziende e/ rami d'azienda, acquisto o vendita di partecipazioni;
- b. altre operazioni straordinarie che possano oggettivamente rappresentare un sostanziale mutamento del corso degli affari;
- c. modifica dello statuto.

4.2 Consiglio di amministrazione

- 4.2.1 I Partecipanti provvederanno e si obbligano sin d'ora reciprocamente a far sì che:
- (a) resti riservata alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione, e non possa pertanto essere delegata, l'approvazione del Budget e del Business Plan;
 - (b) il Consiglio di Amministrazione sia costituito da 3 (tre) membri; ciascun Partecipante, in qualità di socio, avrà diritto alla nomina di un proprio rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione, rispettando il criterio di iscrizione della Società tra le Start-up innovative per il quale gli amministratori non potranno essere soggetti diversi dai soci. Al socio Calzavara sarà riservata la nomina del componente che ricoprirà il ruolo di Presidente ed amministratore delegato;
 - (c) le riunioni del Consiglio di Amministrazione rispettino un calendario che preveda una riunione ogni trimestre (anche in tele o video conferenza).
- 4.2.2 Revoca degli Amministratori. Laddove un Partecipante intenda revocare un Amministratore che sia stato designato da esso, ciascun Partecipante si obbliga a far sì che venga convocata un'assemblea della Società per la revoca di tale Amministratore ed a votare a favore di tale revoca. La revoca dovrà essere richiesta unicamente in forza di una giusta causa.
- 4.2.3 Sostituzione degli Amministratori. I Partecipanti concordano che, laddove uno o più Amministratori cessino di ricoprire la carica di Amministratore per qualsivoglia ragione prima del relativo termine di scadenza, i Partecipanti dovranno (i) convocare tempestivamente o far sì che gli Amministratori in carica convochino un'assemblea della Società ponendo all'ordine del giorno la sostituzione del relativo Amministratore cessato; e (ii) votare a favore della delibera per la nomina di un nuovo Amministratore che dovrà essere designato dallo/gli stesso/i Partecipante/i che aveva/no designato l'Amministratore che deve essere sostituito.
- 4.2.4 Poteri e deleghe. Il Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione, attribuirà le rispettive deleghe ai singoli Consiglieri entro i limiti di spesa di seguito indicati:
- al consigliere nominato da Calzavara: Massimo Calzavara, fino ad un massimo di 20.000 € (ventimila/00 euro).
 - al consigliere nominato da GZDG: Giancarlo Zema, fino ad un massimo 20.000 € (ventimila/00 euro) entro i limiti del Budget approvato.
 - al consigliere nominato da Polis: Antonia Angela Alaia, fino ad un massimo 20.000 € (ventimila/00 euro).
- Verrà adottato un sistema di *report* trimestrale cui saranno espressamente impegnati i consiglieri delegati in favore del Consiglio di Amministrazione.
- 4.2.5 Emolumenti e Spese. Gli Amministratori non saranno remunerati per la carica di Amministratori salvo il rimborso spese sostenute in ragione dell'incarico.

ARTICOLO 5

Finanziamento della società

I Soci, sino al 31.12.2023, in caso di necessità finanziarie della Società, si obbligano a deliberare un aumento di capitale della Società. Conseguentemente, i Partecipanti, con la sottoscrizione del presente Accordo, si obbligano a (i) convocare l'assemblea dei Soci della Società al fine di deliberare un aumento di capitale scindibile secondo le necessità finanziarie della Società e comunque fino ad un massimo di euro 300.000€ (trecentomila/00 euro) e (ii) votare favorevolmente alla delibera assembleare di aumento di capitale sociale convocata dall'organo amministrativo.

ARTICOLO 6

Durata

Il presente Accordo rimarrà in vigore per una durata di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione.

ARTICOLO 7

Comunicazioni e notifiche

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente Accordo dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita a ricevimento della stessa, se effettuata per lettera raccomandata A.R., telefax o pec, sempreché sia indirizzata come segue:

- se a Calzavara: via Corecian n. 60 - 33031 Basiliano (UD); PEC calzavara@legalmail.it;
- se a GZDG: Viale Ventuno Aprile n. 109 – 00162 Roma; PEC giancarlozema@pec.it;
- se a Polis: Via Pontina Km 29 n. 300 - 00071 Pomezia (RM); PEC direzione@pec.polisconsulting.it;

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax che ciascuno dei Soci potrà comunicare agli altri successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, i Soci eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo al presente Accordo, ivi compreso quello di eventuali notificazioni a mezzo del Servizio Ufficiali Giudiziari.

ARTICOLO 8

Tolleranza

L'eventuale tolleranza di uno dei Soci con riferimento a comportamenti di uno o più degli altri Soci posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Accordo non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.

ARTICOLO 9

Modifiche

Qualsiasi modifica al presente Accordo non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato dai Soci nei cui confronti la stessa viene invocata.

ARTICOLO 10

Rubriche

Le rubriche dei singoli articoli sono state poste al solo scopo di facilitare la lettura di questo Accordo e pertanto di esso non dovrà essere tenuto alcun conto ai fini della interpretazione dello stesso.

ARTICOLO 11

Miscellanea

I Soci si impegnano a salvaguardare nei confronti dei terzi il carattere assolutamente riservato del presente Accordo.

L'eventuale invalidità di una o più delle clausole contenute nel presente Accordo non comporta l'invalidità delle altre clausole.

ARTICOLO 12

Legge Applicabile e Clausola compromissoria

L'Accordo è disciplinato dalla legge italiana e qualsiasi controversia tra i Soci derivante od occasionata dal presente Accordo o in relazione allo stesso, sarà risolta in via definitiva secondo il Regolamento d'arbitrato della Camera di Commercio di Milano *pro-tempore* vigente, da un collegio nominato in conformità di detto Regolamento, che deciderà secondo diritto.

ARTICOLO 13

Foro competente

Fermo restando quanto sopra, si conviene che ogni eventuale procedimento relativo al presente Accordo sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Napoli, 25/05/2022